



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 158/12
Lussemburgo, 6 dicembre 2012

Sentenza nella causa C-457/10 P
AstraZeneca / Commissione

La Corte respinge l'impugnazione del gruppo AstraZeneca che ha abusato della sua posizione dominante ostacolando la commercializzazione dei prodotti generici equivalenti del Losec

L'AstraZeneca AB e l'AstraZeneca plc appartengono a un gruppo farmaceutico («AZ») operante, su scala mondiale, nel settore dell'ideazione, dello sviluppo e della commercializzazione di prodotti farmaceutici. Uno dei prodotti più venduti da AZ è noto con il nome di «Losec» (antiulcera).

Con decisione del 15 giugno 2005¹ la Commissione ha irrogato a tali società un'ammenda di importo complessivo pari a EUR 60 milioni, per aver commesso due abusi di posizione dominante.

Da un lato, la Commissione ha constatato che AZ aveva reso dichiarazioni deliberatamente ingannevoli dinanzi agli uffici dei brevetti di taluni Stati membri. Tali dichiarazioni erano volte a ottenere o mantenere, per il Losec, certificati protettivi complementari², che prolungavano la protezione conferita dal brevetto, cui AZ non aveva diritto, o cui aveva diritto per una durata più limitata, e ciò al fine di escludere dal mercato i fabbricanti di prodotti generici.

Dall'altro, AZ è stato sanzionato per aver chiesto la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle capsule di Losec in Danimarca, in Svezia e in Norvegia al fine di ritardare e rendere più difficile la commercializzazione dei medicinali generici, nonché di impedire le importazioni parallele di Losec.

L'AstraZeneca plc e l'AstraZeneca AB hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione.

Con sentenza del 1° luglio 2010³ il Tribunale ha respinto la maggior parte degli argomenti sollevati da AZ, ma ha parzialmente annullato la decisione della Commissione relativamente al secondo abuso. Il Tribunale ha infatti dichiarato che, pur avendo la Commissione dimostrato che le revoche delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle capsule di Losec in Danimarca, in Svezia e in Norvegia erano idonee a ritardare l'accesso al mercato dei medicinali generici in questi tre paesi e, inoltre, a impedire le importazioni parallele di Losec in Svezia, essa non aveva provato che quest'ultimo effetto si fosse altresì prodotto in Danimarca e in Norvegia. Di conseguenza il Tribunale ha ridotto l'ammenda inflitta congiuntamente e in solido all'AstraZeneca AB e all'AstraZeneca plc a EUR 40,25 milioni e ha fissato quella irrogata all'AstraZeneca AB in EUR 12,25 milioni.

L'AstraZeneca AB e l'AstraZeneca plc hanno impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tale sentenza chiedendone l'annullamento.

¹ Decisione C (2005) 1757 def. della Commissione, del 15 giugno 2005, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 [CE] e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (Caso COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca).

² Il certificato protettivo complementare può essere ottenuto dal titolare di un brevetto nazionale o europeo. Esso ha la funzione di prolungare la protezione conferita da tale brevetto per un ulteriore periodo massimo di cinque anni, al fine di far beneficiare il titolare di un periodo massimo di esclusiva di 15 anni a partire dalla prima autorizzazione all'immissione in commercio (rilasciata a sua volta per un periodo di 10 anni).

³ Sentenza del Tribunale del 1° luglio 2010, AstraZeneca/Commissione ([T-321/05](#)), v. anche [comunicato stampa n° 67/10](#).

Con la sentenza odierna, la Corte respinge gli argomenti sollevati dalle due società, relativi agli errori di diritto che secondo loro il Tribunale avrebbe commesso nella valutazione dei due abusi e nella determinazione dell'importo delle ammende.

Riguardo, in particolare, al primo abuso di posizione dominante relativo ai certificati protettivi complementari, la Corte ricorda che il diritto dell'Unione vieta a un'impresa in posizione dominante di eliminare un concorrente e di rafforzare in tal modo la propria posizione, facendo ricorso a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti.

La Corte conclude, in ordine a tale punto, che il Tribunale ha giustamente considerato che il comportamento costante e lineare di AZ, caratterizzato dalla comunicazione agli uffici dei brevetti di dichiarazioni ingannevoli nonché dall'assenza di trasparenza, mediante il quale AZ ha deliberatamente tentato di indurre in errore gli uffici dei brevetti e le autorità giudiziarie al fine di mantenere il più a lungo possibile il suo monopolio sul mercato dei medicinali, costituisce una pratica estranea alla concorrenza basata sui meriti e quindi un abuso di posizione dominante.

Riguardo al secondo abuso di posizione dominante, la Corte ha constatato che non è riconducibile a una concorrenza basata sui meriti nemmeno il comportamento consistente nella domanda di revoca, senza giustificazione oggettiva e dopo la scadenza del diritto esclusivo riconosciuto dal diritto dell'Unione, delle autorizzazioni all'immissione in commercio allo scopo di ostacolare l'introduzione dei prodotti generici e le importazioni parallele.

Quanto all'ammenda inflitta alle due società, la Corte considera che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto nel concludere in particolare che, in assenza di circostanze attenuanti o di circostanze particolari, gli abusi devono essere qualificati come infrazioni gravi. Di conseguenza, l'importo dell'ammenda non può essere ridotto per tali ragioni.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582